



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it
consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 18 marzo 2014
Prot. n. 0002872/U/9

VIA PEC

Ill.mo Dott.
MAURO NORI
Direttore Generale INPS

pec:ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

Oggetto: riconoscimento ai Consulenti del Lavoro della funzione di intermediario telematico in materia di assistenza ai lavoratori dipendenti.

Esimio Direttore,

nell'ambito dell'intensa attività di intermediazione svolta dai Consulenti del Lavoro in favore di codesto Istituto emergono delle criticità conseguenti al fatto che l'INPS non consente l'accesso dei professionisti ad alcune procedure concernenti la gestione del rapporto assicurativo.

E questo mancato riconoscimento genera disagi e intralci operativi che vanno rimossi.

Come Le è noto, la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, riserva senza limitazioni agli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro la cura di ogni adempimento - lavoristico, previdenziale ed assistenziale - eseguito in favore dei lavoratori dipendenti.

In forza di ciò, la nostra categoria è da sempre il principale interlocutore dell'Istituto per quantità di informazioni e processi elaborati; tale affermazione è suffragata dall'imponente numero di deleghe attivate (circa un milione di aziende) e dei rapporti di lavoro gestiti (circa sette milioni).

E proprio questo ruolo, sancito dal sistema giuridico nazionale italiano, impone la pienezza delle funzioni necessarie per poter portare a termine in modo esaustivo e completo il nostro mandato di professionisti e intermediari telematici.

Sono numerosi i provvedimenti normativi che legittimano la richiesta oggi formulata.

Per ultimo, l'art. 7 della legge 604/1966 così come novellato dall'art. 1, comma 40, della legge 92/2012. In detta norma è previsto che - innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro - durante lo svolgimento della procedura di conciliazione finalizzata a valutare soluzioni alternative al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (con attribuzione in caso di accordo dell'Aspi), il lavoratore possa essere assistito da un Consulente del Lavoro.



Non si comprende, pertanto, come vi possa essere una preclusione all'invio telematico dell'istanza di prestazione previdenziale relativa ad una procedura che per legge viene trattata dal Consulente del Lavoro il quale, per assolvere alla sua funzione di assistenza alle parti, è al corrente di tutte le informazioni che sono poi oggetto di inserimento nei Vostri archivi.

Né, peraltro, si può obiettare che questa funzione è gestita internamente e direttamente da codesto Istituto; essa, infatti, è assegnata all'esterno agli Istituti di Patronato ed assistenza sociale, anch'essi "intermediari dell'Istituto".

E' opportuno rammentare che ai predetti intermediari, appositamente regolati dalla legge 152 del 30 marzo 2001, è attribuita in via non esclusiva l'attività di informazione, di assistenza e di tutela a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati per il conseguimento delle prestazioni in materia di sicurezza sociale.

Pertanto, il quadro normativo degli "Intermediari dell'Istituto" è il seguente:

- i Consulenti del Lavoro: professionisti che curano, in via riservata (salvo il caso in cui vi provveda direttamente il datore di lavoro), ogni adempimento lavoristico, previdenziale ed assistenziale relativamente ai lavoratori dipendenti;
- gli Istituti di Patronato ed assistenza sociale: persone giuridiche di diritto privato che operano, a vario titolo, in favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, ancorché in maniera non esclusiva.

Trattasi, in entrambi i casi, di "intermediari dell'INPS" che svolgono funzioni di carattere socio-assistenziale-previdenziale.

Pertanto, entrambi i soggetti hanno i requisiti necessari per poter inoltrare telematicamente le istanze dirette ad ottenere le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'INPS.

Tuttavia, nonostante un quadro regolatorio chiaro e che non dovrebbe indurre in errore, l'Istituto attua una ingiustificata e penalizzante esclusione dei Consulenti del Lavoro dalla trattazione delle pratiche citate.

Un chiaro, anche se non esaustivo, esempio del mancato riconoscimento ai Consulenti del Lavoro della pienezza della funzione è rappresentato dall'Aspi.

L'art. 2, comma 13, della legge 92/2012 prevede che tale domanda vada inoltrata telematicamente dall'interessato, senza determinare chi - invece di quest'ultimo - sia titolato a farlo.

Con il messaggio 760/2013, l'INPS - fra le varie modalità di trasmissione telematica - autorizza all'invio delle istanze, punto 1, patronati/intermediari dell'istituto, anche se poi inopinatamente al successivo punto 3 definisce le modalità con riferimento ai soli Patronati.

Siffatta esclusione dei Consulenti del Lavoro è, dunque, assolutamente ingiustificata sia con riferimento al quadro normativo tracciato - in particolare l'art. 38, comma 5, del D.L. 78/2010 e la nuova formulazione dell'art. 7 della legge 604/1966 - sia con riferimento alla funzione socio-assistenziale e previdenziale svolta, in alcuni casi in via esclusiva, dai Consulenti del Lavoro.




Né peraltro può essere eccepito un impedimento legato alla normativa sulla privacy. Infatti, il Consulente del Lavoro - a differenza del Patronato - tratta mensilmente con il consenso mediato del lavoratore i dati sensibili che poi trasmette all'Istituto e che rimangono residenti sugli archivi informatici dello studio professionale. Sono gli stessi dati, contenuti nell'istanza per l'Aspi, che costituiscono il presupposto per l'ottenimento della prestazione.

Questi i motivi per i quali è indifferibile il pieno riconoscimento della funzione di intermediario telematico ai Consulenti del Lavoro, con attribuzione di tutte le funzioni previste in materia di assistenza dei lavoratori dipendenti e pensionati, senza preclusione alcuna.

Resto in attesa di Suo cortese e sollecito riscontro, informandoLa sin d'ora che qualora l'Istituto dovesse proseguire a penalizzare la categoria che presiedo, mi vedrei costretta a ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie affinché vengano riconosciute le nostre ragioni.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)


MEC/vs